

**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA E NUVV**

Esito della valutazione di incidenza per gli interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR missione 2, componente 4 investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po Scheda d'intervento n.50 - km 645 - V nel comune di Porto Tolle (RO).

Pratica n. 5962

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"; ZPS IT3270023 "Delta del Po".;

L'AUTORITÀ REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023, 966/2023, 1319/2023, 1114/2024 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA la comunicazione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) per l'indizione della conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del secondo stralcio dell'investimento M2C4 I3.3, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi art. 10 e 12 del D.P.R. 327/2001, ed alla revoca delle concessioni demaniali (nota prot. Classifica 7.20.10 del 28/08/2024, acquisita al prot. reg. con n. 434798 del 29.08.2024);

ATTESO che la procedura di valutazione di incidenza è attivata presso l'Amministrazione regionale ai sensi del par. 3.1, punto i, dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

DATO ATTO che con nota prot. n.442367 del 03.09.2024 è stato richiesto il previsto contributo del soggetto gestore dei siti Natura 2000 ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., stante il coinvolgimento dei siti ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e ZPS IT3270023 "Delta del Po";

PRESO ATTO e CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. reg. con n. 462376 del 09.09.2024 l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta Po, quale soggetto gestore dei suddetti siti della rete Natura 2000, ha dato riscontro della procedura di valutazione di incidenza;

VISTA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. Fabio Palmeri per conto dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n.500215 del 30.09.2024, a seguito delle comunicazioni di cui alle note con prot. reg. n.442343 del 03.09.2024 e n.481043 del 18.09.2024;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, provvede a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nella

documentazione per la valutazione di incidenza presentata dal Proponente;  
 PRESO ATTO della relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 381/2024, presente agli atti;  
 PER TUTTO QUANTO SOPRA SI RICONOSCE una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un con esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per gli interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR missione 2, componente 4 investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" Scheda d'intervento n.50 - km 645 – V nel comune di Porto Tolle (RO);

e  
 DÀ ATTO

- i. che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia sottoposta al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
  - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
  - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti delle seguenti specie di interesse comunitario: *Lycaena dispar*, *Bufo viridis*, *Emys orbicularis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Ardea alba*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Nycticorax nycticorax*, *Aythya ferina*, *Aythya fuligula*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Charadrius dubius*, *Circus aeruginosus*, *Egretta garzetta*, *Emberiza schoeniclus*, *Falco subbuteo*, *Ixobrychus minutus*, *Panurus biarmicus*, *Rallus aquaticus*, *Riparia riparia*, *Spatula clypeata*, *Spatula querquedula*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Circus pygargus*, *Glareola pratincola*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Alcedo atthis*;

e  
 PRESCRIVE


1. di non sottrarre superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario e di non determinare (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat e habitat di specie di interesse comunitario, a tal fine di adottare tutti gli accorgimenti operativi per evitare il danneggiamento delle componenti arboree e arbustive costitutive l'habitat di interesse comunitario 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" e gli interventi di riforestazione andranno gestiti e orientati verso il recupero del soprasuolo forestale riconducibile all'habitat di interesse comunitario presente nelle aree contermini, corrispondente a 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*";
2. di impiegare, ai fini del progetto di rinaturazione in esame, specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus roboris* sigmetum), secondo le specificità locali. L'esecuzione degli impianti arborei ed arbustivi andrà subordinata all'avvenuta ricostituzione della cotica erbosa secondo le previsioni stazionali (risultando quindi l'inerbimento un'attività preliminare) e dovrà essere effettuata la gestione e la manutenzione di tali impianti fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascuna tipologia fitocenotica, prevedendo di adottare le opportune misure di prevenzione e di contrasto alle specie aliene (ai sensi della D.G.R. n. 1059/2023);
3. di garantire l'affiancamento alla Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e venga individuata ed applicata ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. La Direzione Lavori documenti, a conclusione dei lavori, il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica (all'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza e al Soggetto Gestore del Sito, Ente Parco Regionale del Delta del Po);
4. di integrare il previsto monitoraggio delle opere a verde di rivegetazione e il controllo dello sviluppo di specie alloctone invasive con il monitoraggio degli habitat e degli habitat di specie di interesse comunitario nelle aree interessate dagli interventi di rinaturalizzazione. Di estendere tale monitoraggio anche alle

specie faunistiche di interesse comunitario considerate vulnerabili ed ecologicamente gravitanti nell'ambito interessato dalla rinaturalizzazione al fine di verificare l'efficacia funzionale dei medesimi interventi. Il monitoraggio degli habitat dovrà essere rivolto anche all'aggiornamento del geodatabase della cartografia degli habitat per quegli ambiti interessati dagli interventi di rinaturalizzazione. Gli esiti delle verifiche del monitoraggio andranno forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza e al Soggetto Gestore anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);

infine  
RACCOMANDA

- la trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 della data di avvio e di conclusione del progetto in argomento, della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Il Direttore della Direzione  
Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso  
*avv. Cesare Lanna*



**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA E NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 381/2024

Istruttoria tecnica per gli interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR missione 2, componente 4 investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" Scheda d'intervento n.50 - km 645 - V nel comune di Porto Tolle (RO).  
Pratica 5962

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"; ZPS IT3270023 "Delta del Po".

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023, 966/2023, 1319/2023, 1114/2024 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA la comunicazione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) per l'indizione della conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del secondo stralcio dell'investimento M2C4 I3.3, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi art. 10 e 12 del D.P.R. 327/2001, ed alla revoca delle concessioni demaniali (nota prot. Classifica 7.20.10 del 28/08/2024, acquisita al prot. reg. con n. 434798 del 29.08.2024);

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

DATO ATTO che con nota prot. n.442367 del 03.09.2024 è stato richiesto il previsto contributo del soggetto gestore dei siti Natura 2000 ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., stante il coinvolgimento dei siti ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e ZPS IT3270023 "Delta del Po";

PRESO ATTO e CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. reg. con n. 462376 del 09.09.2024 l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta Po, quale soggetto gestore dei suddetti siti della rete Natura 2000, ha dato riscontro della procedura di valutazione di incidenza;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. Fabio Palmeri per conto dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n. 500215 del 30.09.2024, a seguito delle comunicazioni di cui alle note con prot. reg. n.442343 del 03.09.2024 e n.481043 del 18.09.2024;

PRESO ATTO che la documentazione per la valutazione di incidenza riguarda lo studio per la valutazione di

Arrivo: AOO A, N. Prot. 00033126 del 18/11/2024

incidenza (selezione preliminare) per l'esame degli effetti sui siti della rete Natura 2000 del progetto in esame, riguardante l'esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione dell'area del Po relativamente all'ambito individuato dalla scheda n.50;

PRESO ATTO che gli interventi previsti per la scheda in esame sono riferibili a: interventi di riforestazione diffusa-naturalistica [rinfoltimento di boschi esistenti" (intervento 1C)]; controllo di specie vegetazionali alloctone invasive [contenimento vegetazione erbacea invasiva (intervento 3A); contenimento delle specie arboreo-arbustive alloctone con taglio selettivo (intervento 3Fb)];

PRESO ATTO che l'intervento 1C interessa aree boscate caratterizzate da elevato numero di individui morti in piedi, popolamenti senescenti e/o caratterizzati da scarsa rinnovazione naturale, bassa diversità specifica, copertura arboreo-arbustiva insufficiente e precedentemente interessate da interventi di controllo delle specie alloctone mediante taglio selettivo (intervento 3Fb) con la messa a dimora di piantine forestali arboreo-arbustive (1000 talee che 500 in contenitore) interessando complessivamente 3 ettari di superficie;

PRESO ATTO che per gli interventi di riforestazione diffusa-naturalistica potranno essere utilizzate le seguenti specie arboreo-arbustive: *Fraxinus oxycarpa*, *Populus alba*, *populus nigra*, *Alnus glutinosa*, *Salix alba*, *Olmo campestre*, *Salix cinerea*, *Salix purpurea*, *Sambucus nigra*;

PRESO ATTO che per l'intervento 3A si effettuerà un contenimento della vegetazione erbacea invasiva su aree prative incolte caratterizzate da vegetazione erbacea non alloctona per una superficie complessiva di ca. 2,5 ha con sfalcio meccanico;

PRESO ATTO che l'intervento 3Fb prevede il contenimento selettivo delle specie arboree/arbustive alloctone e viene realizzato in situazioni con presenza rada di arbusti/alberi o a gruppi, su piccole superfici (inferiori ai 300 m<sup>2</sup>), per 20 ettari di superficie complessivamente interessata;

PRESO ATTO che la rimozione delle specie arboree/arbustive alloctone di cui all'intervento 3Fb verrà compiuta tramite trinciatura, taglio con motosega o manualmente, ricorrendo al taglio selettivo con decespugliatore, motosega o a mano in caso di presenza sporadica di vegetazione legnosa ad *Amorfa fruticosa* o di altre infestanti legnose sempre sporadiche;

PRESO ATTO che le cure colturali degli impianti sono previste per i cinque anni successivi all'ultimazione delle opere di forestazione con un monitoraggio specifico per il controllo della vitalità delle associazioni vegetali e il controllo dello sviluppo di specie alloctone invasive;

PRESO ATTO che nel contesto di cantierizzazione viene individuata un'area operativa e che per gli interventi in esame si prevede l'impiego di viabilità esistente da adeguare;

PRESO ATTO che gli interventi previsti saranno realizzati in un periodo di 142 giorni, tra i mesi di agosto e dicembre 2025;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta le precauzioni per la fase di cantiere, ed in particolare: l'impiego di mezzi omologati secondo le direttive più recenti e regolarmente mantenuti; il rispetto delle disposizioni per il silenziamento dei dispositivi e dei limiti di emissione di cui al D.Lgs. 4 settembre 2002, n.262 "Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"; l'esecuzione delle lavorazioni principali dalle 8.00 alle 17.00; il fermo cantiere dal 01 marzo al 31 luglio; il rispetto rigoroso del tracciato di viabilità cantieristica;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che, rispetto a quanto sopra, sono assimilabili a precauzioni ai sensi della vigente disciplina quelle in cui è evidente un'effettiva ed un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce e che, in ragione del dettaglio espresso, non tutte le richiamate precauzioni soddisfano i predetti requisiti;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che per la completa efficacia ed operatività degli interventi in argomento non risultano necessari ulteriori piani, progetti e interventi;

RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: A03.02 "Mietitura – sfalcio non intensivo", A09 "Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)", B01.01 "Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", B02.01.01 "Reimpianto forestale di specie autoctone", B02.02 "Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", B02.03 "Rimozione - pulizia - del sottobosco", B02.04 "Rimozione di piante morte o morenti",

C01.01.02 "Prelievo di materiali dai litorali", D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", F03.02.05 "Cattura - uccisione accidentale", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", H01.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", H04.02 "Immissione di azoto e composti dell'azoto", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi puntuali e irregolari", K02.01 "Cambiamenti nella composizione delle specie (successione ecologica)", K04 "Relazioni interspecifiche della flora";

PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta presente la correlazione con le attività previste dal presente progetto;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che per i suddetti fattori non risulta espressa la correlazione con le precauzioni progettuali sopra definite e che la misura dei parametri che descrivono il fattore non esprime l'attenuazione attesa in conseguenza dell'attuazione della precauzione progettuale;

RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale dell'area di analisi è riferibile all'ambito di influenza stimato per H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" (per un'estensione di circa 480 m dalla sorgente emissiva);

PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;

PRESO ATTO che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono all'interno dei siti ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e ZPS IT3270023 "Delta del Po";

CONSIDERATO che il territorio interessato è altresì disciplinato, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007, e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità della variante in argomento con tale disciplina;

RITENUTO che nell'attuazione del progetto in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi superfici riferibili agli habitat di interesse 1130 "Estuari" e 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*", senza tuttavia riconoscerne una condizione di vulnerabilità (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione);

OSSERVATO e RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, le opere della scheda in esame interessano direttamente una superficie riferibile all'habitat di interesse comunitario 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" e sono contermini all'habitat di interesse comunitario 1130 "Estuari";

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia degli habitat di interesse comunitario, nell'area di analisi non sono presenti ulteriori habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio in esame non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata e che pertanto non si è dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Alcedo atthis*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*,

*Ardea alba, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Bubulcus ibis, Buteo buteo, Cettia cetti, Charadrius dubius, Chloris chloris, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Cisticola juncidis, Cuculus canorus, Dendrocopos major, Egretta garzetta, Emberiza schoeniclus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Fulica atra, Gallinula chloropus, Garrulus glandarius, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Larus michaellis, Larus ridibundus, Luscinia megarhynchos, Luscinia megarhynchos, Mareca strepera, Merops apiaster, Muscicapa striata, Nycticorax nycticorax, Oriolus oriolus, Otus scops, Panurus biarmicus, Parus major, Passer italiae, Phalacrocorax carbo, Phasianus colchicus, Phylloscopus collybita, Pica pica, Picus viridis, Podiceps cristatus, Rallus aquaticus, Remiz pendulinus, Riparia riparia, Serinus serinus, Spatula clypeata, Spatula querquedula, Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Tachybaptus ruficollis, Turdus merula, Tyto alba, Arvicola terrestris, Erinaceus europaeus, Micromys minutus, Mus musculus, Myocastor coypus, Neomys anomalus, Rattus norvegicus, Talpa europea, Vulpes vulpes, Bufo viridis, Emys orbicularis, Hierophis viridiflavus, Hyla intermedia, Natrix natrix, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Rana dalmatina, Alburnus alburnus, Alosa fallax, Barbus plebejus, Chondrostoma soetta, Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus canestrinii, Aglais io, Coenonympha pamphilus, Colias crocea, Lasioommata megera, Lycaena dispar, Melitaea dydima, Papilio machaon, Pieris brassicae, Polyommatus icarus, Pyrgus malvae, Vanessa atalanta, Acer campestre, Alnus glutinosa, Amorpha fruticosa, Caltha palustris, Carex elata, Cornus sanguinea, Eleocharis palustris, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Leucojum aestivum, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Populus alba, Populus nigra, Quercus robur, Rubus caesius, Rubus ulmifolius, Salix alba, Salix cinerea, Salix purpurea, Salix triandra, Sambucus nigra, Sicyos angulatus, Tifla latifolia, Trapa natans, Ulmus minor, Viburnum opulus;*

PRESO ATTO che, per le suddette specie di interesse conservazionistico, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione) nei confronti di *Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Ardea alba, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, Aythya fuligula, Botaurus stellaris, Charadrius dubius, Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Emberiza schoeniclus, Falco subbuteo, Ixobrychus minutus, Panurus biarmicus, Rallus aquaticus, Riparia riparia, Spatula clypeata, Spatula querquedula;*

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima del relativo grado di conservazione è articolata sulla base di un giudizio esperto sulle condizioni degli elementi che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro e non pienamente riconducibili alle specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi;

RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, in ragione del fatto che al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie di suolo "11320 - Strutture residenziali isolate", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati", "12310 - Aree portuali commerciali", "13420 - Aree in trasformazione", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22200 - Frutteti", "22410 - Arboricoltura da legno", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "41110 - Canneti giuncheti degli ambienti umidi fluviali", "42150 - Valli da pesca", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "52110 - Canali lagunari" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Lycaena dispar, Bufo viridis, Emys orbicularis, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Phalacrocorax pygmeus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Glareola pratincola, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Gelochelidon nilotica, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Alcedo atthis;*

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alle DD.G.R. n. 2816/2009, n. 442/2019, n. 930/2020, n. 769/2021), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in

riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza di quanto previsto dall'istanza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che il progetto in argomento comprende ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;

CONSIDERATO e RITENUTO che le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario siano eseguite preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo e che l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva;

CONSIDERATO e RITENUTO che la Direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e sia individuata e applicata ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02/04/2020;

CONSIDERATO e RITENUTO che, ai fini del progetto di rinaturazione in esame, andranno impiegate specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus robur* sigmetum), secondo le specificità locali;

CONSIDERATO e RITENUTO che l'esecuzione degli impianti arborei ed arbustivi sia effettuata solo a seguito dell'avvenuta ricostituzione della cotica erbosa secondo le previsioni stazionali e che la gestione e manutenzione di tali impianti sia effettuata fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascuna tipologia fitocenotica, adottando le opportune misure di prevenzione e di contrasto alle specie aliene nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1059/2023 "Strategia regionale per il contrasto alle specie esotiche invasive per il quinquennio 2022-2026";

CONSIDERATO e RISCONTRATO che gli interventi previsti all'interno della predetta superficie ad habitat, ed in particolare quelli per la viabilità di cantiere e all'individuazione dell'area operativa, possono comportare l'alterazione del relativo soprassuolo e pertanto una situazione di degrado;

RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario, non si determini (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali dei predetti habitat e specie di interesse comunitario;

RITENUTO che per evitare il danneggiamento delle componenti arboree e arbustive costitutive l'habitat di interesse comunitario 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" siano adottati tutti gli accorgimenti operativi e gli interventi di riforestazione siano gestiti e orientati verso il recupero del soprassuolo forestale riconducibile all'habitat di interesse comunitario presente nelle aree contermini, corrispondente a 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*";

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la necessità di effettuare il monitoraggio delle opere a verde di rivegetazione eseguite e il controllo dello sviluppo di specie alloctone invasive, finalizzate a verificare sia gli aspetti strutturali e di attecchimento delle piante, sia quelli di integrazione nel contesto floristico, vegetazionale e paesaggistico;

CONSIDERATO che le opere a verde (rinfoltimento di boschi esistenti - 1C) prevede lo sviluppo delle



associazioni vegetali di nuova formazione con rinfoltimenti sottocopertura con specie tipiche dell'ambiente ripariale, afferenti all'habitat 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*";

CONSIDERATO che gli interventi per il controllo delle alloctone invasive, quali il contenimento delle specie alloctone (3A e 3Fb) e la realizzazione di aree e piste di cantiere si attuano in zone anche interessate al rimboschimento e interne ad habitat di interesse comunitario;

CONSIDERATO e RITENUTO che il monitoraggio in programma attesti che gli interventi oggetto dell'istanza interni all'habitat di interesse comunitario 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" conducano ad un reale beneficio e ad una naturale estensione dell'habitat stesso;

CONSIDERATO e RITENUTO che il monitoraggio venga esteso anche alle specie faunistiche di interesse comunitario considerate vulnerabili ed ecologicamente gravitanti nell'ambito interessato dalla rinaturalizzazione e che pertanto sia predisposto uno specifico programma di monitoraggio, ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

RITENUTO che il monitoraggio dovrà essere rivolto anche all'aggiornamento del geodatabase della cartografia degli habitat per quegli ambiti interessati dagli interventi di rinaturalizzazione e che gli esiti delle verifiche del monitoraggio siano forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza e al Soggetto Gestore anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);

CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto altresì dichiarato nello studio per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'Autorizzazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di

#### PRENDERE ATTO

della dichiarazione conclusiva del dott. Fabio Palmeri, il quale dichiara che "*La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.*"

#### DARE ATTO

- i. che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia sottoposta al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
  - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;

- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti delle seguenti specie di interesse comunitario: *Lycaena dispar*, *Bufo viridis*, *Emys orbicularis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Ardea alba*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Nycticorax nycticorax*, *Aythya ferina*, *Aythya fuligula*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Charadrius dubius*, *Circus aeruginosus*, *Egretta garzetta*, *Emberiza schoeniclus*, *Falco subbuteo*, *Ixobrychus minutus*, *Panurus biarmicus*, *Rallus aquaticus*, *Riparia riparia*, *Spatula clypeata*, *Spatula querquedula*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Circus pygargus*, *Glareola pratincola*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Alcedo atthis*;

## RICONOSCERE

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 con esito favorevole (con prescrizioni) per gli interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR missione 2, componente 4 investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" Scheda d'intervento n.50 - km 645 - V nel comune di Porto Tolle (RO)

## PRESCRIVERE

1. di non sottrarre superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario e di non determinare (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat e habitat di specie di interesse comunitario, a tal fine di adottare tutti gli accorgimenti operativi per evitare il danneggiamento delle componenti arboree e arbustive costitutive l'habitat di interesse comunitario 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" e gli interventi di riforestazione andranno gestiti e orientati verso il recupero del soprasuolo forestale riconducibile all'habitat di interesse comunitario presente nelle aree contermini, corrispondente a 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*";
2. di impiegare, ai fini del progetto di rinaturazione in esame, specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus roboris* sigmetum), secondo le specificità locali. L'esecuzione degli impianti arborei ed arbustivi andrà subordinata all'avvenuta ricostituzione della cotica erbosa secondo le previsioni stazionali (risultando quindi l'inerbimento un'attività preliminare) e dovrà essere effettuata la gestione e la manutenzione di tali impianti fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascuna tipologia fitocenotica, prevedendo di adottare le opportune misure di prevenzione e di contrasto alle specie aliene (ai sensi della D.G.R. n. 1059/2023);
3. di garantire l'affiancamento alla Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e venga individuata ed applicata ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. La Direzione Lavori documenti, a conclusione dei lavori, il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica (all'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza e al Soggetto Gestore del Sito, Ente Parco Regionale del Delta del Po);
4. di integrare il previsto monitoraggio delle opere a verde di rivegetazione e il controllo dello sviluppo di specie alloctone invasive con il monitoraggio degli habitat e degli habitat di specie di interesse comunitario nelle aree interessate dagli interventi di rinaturalizzazione. Di estendere tale monitoraggio anche alle specie faunistiche di interesse comunitario considerate vulnerabili ed ecologicamente gravitanti nell'ambito interessato dalla rinaturalizzazione al fine di verificare l'efficacia funzionale dei medesimi interventi. Il monitoraggio degli habitat dovrà essere rivolto anche all'aggiornamento del geodatabase della cartografia degli habitat per quegli ambiti interessati dagli interventi di rinaturalizzazione. Gli esiti delle verifiche del monitoraggio andranno forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza e al Soggetto Gestore anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);

e

## RACCOMANDARE

- la trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 della data di avvio e di conclusione del progetto in argomento, della reportistica sulla verifica delle

indicazioni prescrittive;

- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Venezia, lì 13/11/2024

Arrivo: AOO A, N. Prot. 00033126 del 18/11/2024



E.Q. Coordinamento Istruttorie VINCA e VAS - dott. Mattia Vendrame  
Istruttore – dott.ssa Cristina Toniolo